

Avv. GIANLUCA GARIBOLDI

20154 MILANO - Viale Elvezia n. 12

Telefono (02) 31.79.43 - Fax (02) 34.90.642

e-mail g.gariboldi@sg.fastwebnet.it

PEC gianluca.gariboldi@milano.pecavvocati.it

Ecc.mo

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA**

- Milano -

Sez. II, R.G. 620/14

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

proposto dal **Dott. Alberto Pezzoni**, C.F. PZZLRT46C11C139G, residente in Castellanza (VA), Viale Lombardia, 76 e dal **Dott. Riccardo Pezzoni** (erede del Dott. Pierfrancesco Pezzoni), C.F. PZZRCR71A14C139P, residente in Castellanza (VA), Viale Lombardia, 76, rappresentati e difesi, come da mandato a margine, dagli avv.ti Gianluca Gariboldi (GRBGLC60A10F205H) e Claudio Sironi (SRNCDG73T07F205I) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Gianluca Gariboldi in Milano, Viale Elvezia 12 (ai fini delle comunicazioni di cancelleria si indica l'indirizzo di posta elettronica certificata gianluca.gariboldi@milano.pecavvocati.it e il numero di fax 023490642)

contro

il Comune di Castellanza, con l'avv. Marco Pietro Locati;

e nei confronti

di **EXTE' Srl**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita

per l'annullamento, previa sospensiva,

quanto al ricorso originario notificato il 7 febbraio 2014 e depositato

il 19 febbraio 2014: *"della Delibera del Consiglio Comunale, 17 dicembre 2013, n. 54 (doc. 1) con la quale il Comune ha approvato definitivamente il piano attuativo in Variante al Piano delle Regole, ambito di programmazione coordinata APC6 di Viale Lombardia, nella*

PROCURA

I sottoscritti dott. Alberto Pezzoni e dott. Riccardo Pezzoni delegano gli avv. Gianluca Gariboldi e Claudio Sironi a rappresentarli e difenderli nel presente giudizio conferendo loro ogni potere relativo alla procura alle liti, compreso quello di firmare il presente atto e tutti gli atti processuali, proporre motivi integrativi e/o aggiunti, interporre istanze cautelari, conciliare, transigere, rinunciare agli atti, anche disgiuntamente tra loro, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Gianluca Gariboldi in Milano, Viale Elvezia n. 12.

I sottoscritti autorizzano e prestano consenso all'utilizzazione e diffusione dei dati personali da parte di difensori al fine dell'assolvimento del mandato, rinunciando a qualsiasi azione o eccezione relativa al trattamento dei dati.

Dr. Riccardo Pezzoni

E' autentica

Avv. CLAUDIO SIRONI

parte in cui si approva la realizzazione di una media struttura di vendita alimentare; della Delibera del Consiglio Comunale, 27 settembre 2013, n. 42 (doc. 2), con la quale il Comune ha adottato il piano attuativo in Variante al Piano delle Regole, ambito di programmazione coordinata APC6 di Viale Lombardia, nella parte in cui si prevede la realizzazione di una media struttura di vendita alimentare; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso”;

quanto al ricorso per motivi aggiunti: del permesso di costruire n. PE28/2013 dell’11 novembre 2015 (doc. 12), con il quale il Comune di Castellanza ha autorizzato Extè Srl all’esecuzione degli interventi di demolizione di porzioni di fabbricati esistenti e nuova costruzione di fabbricato a destinazione d’uso commerciale con relativi parcheggi, nell’ambito del Piano Attuativo APC6 di Viale Lombardia n. 80; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

FATTO

1. Preliminarmente occorre segnalare che nelle more tra il deposito del ricorso originario e la notifica del ricorso per motivi aggiunti, il Dott. Pierfrancesco Pezzoni è deceduto, ragione per cui il presente giudizio prosegue in persona del nipote, nonché erede di quest’ultimo, Dott. Riccardo Pezzoni, che con il presente atto si costituisce in giudizio, e del Dott. Alberto Pezzoni, già ricorrente originario.
2. Richiamato per ogni altro aspetto quanto illustrato in punto di fatto da pag. 2 a pag. 7 del ricorso introduttivo si precisa quanto segue con riferimento agli sviluppi del procedimento che ha dato luogo al Permesso di Costruire PE28/2013 (doc. 12), qui impugnato.
3. Successivamente al deposito del ricorso originario (19 febbraio 2014), con comunicazione dell’11 novembre 2015 (doc. 13), il Comune di Castellanza comunicava al ricorrente che “*con riferimento alla pratica*

edilizia in oggetto [...] si rende noto alla S.V. in qualità di controinteressato che ha promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pervenuto al protocollo comunale in data 11/02/2014 n. 3064/2014, che in data 11/11/2015 è stato emanato il permesso di costruire n. PE28/2013 alla soc. Extè Srl per l'esecuzione degli interventi di demolizione di porzioni di fabbricati esistenti e nuova costruzione di fabbricato a destinazione d'uso commerciale con relativi parcheggi, nell'ambito del Piano Attuativo APC6 di Viale Lombardia n. 80°.

4. A seguito della comunicazione citata, il 25 novembre 2015 (doc. 14), il ricorrente ha presentato all'Amministrazione istanza di accesso agli atti volta ad ottenere la copia del permesso di costruire PE28/2013, nonché copia di tutti gli atti istruttori, allegati e documenti contenuti nel fascicolo del permesso di costruire.

Con comunicazione del 21 dicembre 2015 (doc. 15), il Comune trasmetteva copia del permesso di costruire impugnato (doc. 12).

5. In tale contesto, i ricorrenti, al fine di evitare un diretto ed immediato danno alla qualità della vita e dell'ambiente della zona sono costretti ad impugnare i provvedimenti in epigrafe per i seguenti

MOTIVI

1. Illegittimità derivata del permesso di costruire impugnato per l'illegittimità delle delibere impugnate con il ricorso originario per violazione di legge (art. 40 del Piano delle Regole del Comune di Castellanza). Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti.

Il Piano delle Regole del Comune di Castellanza, all'art. 40 recante "Norme riguardanti la realizzazione delle medie strutture di vendita", stabilisce che *"la nuova apertura, l'ampliamento o il trasferimento di*

medie strutture di vendita deve essere prevista all'interno di Ambiti di Progettazione Coordinata (APC) non residenziali salvo il caso in cui si dovesse ravvisare la necessità di una nuova media struttura di vendita in relazione alla domanda presente nella zona di ubicazione dell'APC".

Ai sensi della normativa citata, quindi, le medie strutture di vendita non sono ammesse in APC residenziali (quale è l'APC 6) salvo la necessità di sopperire ad una carente offerta all'interno dell'area d'interesse.

Come anticipato, in sede di osservazioni alla Variante, il ricorrente aveva già evidenziato all'Amministrazione che l'unica eccezione consentita alla regola che impedisce la realizzazione di medie strutture in ambiti residenziali, ai sensi dell'art. 40 del Piano delle Regole è *"il caso in cui si dovesse ravvisare la necessità di una nuova media struttura di vendita in relazione alla domanda presente nella zona di ubicazione dell'APC"*.

Ebbene, come sopra anticipato, il Comune controdeduceva affermando che *"col termine necessità in campo commerciale deve intendersi il miglioramento del servizio nel senso di minore distanza dal negozio a prezzi inferiori o una migliore offerta. Si deve considerare che la Città di Castellanza è attraversata dal fiume Olona che costituisce una naturale suddivisione in due zone e precisamente la zona di Castellanza posta a una quota superiore al fiume, e la zona di Castegnate che in prossimità del fiume si trova ad una quota inferiore di 10 m. rispetto alla zona di Castellanza. Tale ostacolo se superabile con gli automezzi, comporta invece disagi nell'attraversamento pedonale da una zona all'altra, con riferimento alle fasce più deboli della cittadinanza. Al dislivello si aggiungono le difficoltà di attraversamento degli assi viari di collegamento anche da parte degli automezzi (via Saronno, C.so Matteotti). Per esempio, per raggiungere LD Market o il Gigante, i residenti nella zona di Castegnate devono attraversare o percorrere la*

SS Saronnese, che è un asse viario pericoloso in quanto ad alto traffico veicolare. Ciò premesso, nel caso di specie, è innegabile che sia presente una domanda e quindi la necessità di una tale struttura [...]”.

È evidente che l'Amministrazione non ha risposto all'eccezione della mancanza del requisito della necessità previsto dall'art. 40 del Piano delle Regole.

La scelta del Comune appare, infatti, illogica e affetta da carenza istruttoria.

Nel contesto in esame, la possibilità di realizzare una media struttura si fonda sulla *“necessità [...] in relazione alla domanda presente nella zona di ubicazione”*, ma in Viale Lombardia, e dintorni, non vi è domanda di inserimento di ulteriori offerte di vendita. In particolare, il Comune non ha dimostrato l'esistenza della effettiva necessità in capo alla popolazione residente.

Al contrario, sono state raccolte dai ricorrenti ben 75 firme di cittadini residenti in zona contrari alla realizzazione del supermarket (doc. 9).

Siccome, infatti, siamo di fronte ad una eccezione alla regola generale che vieta la realizzazione di medie strutture in ambiti residenziali, il Comune avrebbe dovuto motivare specificatamente e approfonditamente la scelta di modificare la precedente destinazione urbanistica del 2008 dimostrando l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'eccezione; ciò anche in considerazione della posizione di aspettativa giuridicamente tutelabile dei ricorrenti, residenti in Viale Lombardia, in forza della pregressa destinazione.

Si aggiunga, che l'inesistenza del presupposto della necessità è evidenziata dalla circostanza che, fino alla fine del 2006, nell'area era presente un supermercato Esselunga, poi trasferitosi nella posizione attuale. Ebbene, venuta meno l'offerta di strutture di vendita medie, il

Comune con il PGT del 2008 ha attribuito all'APC 6 una destinazione esclusivamente residenziale (evidentemente non vi era la "necessità" della presenza in zona di una struttura come quella oggi proposta da Exté) e, solamente nel settembre 2013, improvvisamente, pare essere sorta a la necessità di insediare in zona una media struttura di vendita.

In tale contesto, la scelta di autorizzare sull'APC 6 la realizzazione di una media struttura di vendita appare carente sotto il profilo istruttorio e in contrasto con il Piano delle Regole.

Giova sottolineare il fatto che la stessa relazione socio-economica (doc. 10) elaborata dall'arch. Loris Pasqual (progettista e direttore di lavori della società Exté) e richiamata dalla relazione dell'Amministrazione del 13 giugno 2013 (doc. 7 cit.), riporta dati statistici che smentiscono e rendono inattendibile la motivazione addotta dal Comune a giustificazione della variante.

In particolare, con riferimento al settore alimentare, la situazione di Castellanza è caratterizzata, quanto alla media distribuzione, da una condizione che, anche dopo la delocalizzazione di Esselunga, si può definire di esubero: sono presenti infatti 176,14 mq di superficie di vendita, ogni 1000 abitanti, contro i 129,46 mq della Regione e i 143,85 mq della Provincia di Varese (cfr. relazione dell'arch. Pasqual).

In nessuno degli atti istruttori, comunali e privati, inoltre, si evince la necessità di inserimento di una media struttura di vendita.

Ne deriva, che l'offerta alimentare, anche con riferimento a Viale Lombardia, non necessita di nuove medie strutture di vendita.

A quanto sopra, occorre aggiungere che, nel mese di luglio 2013, nell'ambito della gara indetta dal Comune per l'affidamento degli immobili ex Esselunga, era stata esclusa la categoria degli operatori

commerciali del settore "alimentare" perché, nell'area, era già inflazionato (cfr. articolo di stampa, sub doc. 11).

Nel mese di settembre 2013, tuttavia, il Comune ha ultimato la procedura di adozione della Variante inserendo, come detto, il supermercato progettato da Extè.

Da tutto quanto sopra argomentato è evidente che il permesso di costruire qui impugnato è illegittimo e, quindi, da annullare perché le delibere (impugnate con il ricorso originario), da ritenersi atti presupposti al rilascio del permesso di costruire PE 28/2013, con i quali il Comune ha adottato e approvato definitivamente il piano attuativo in Variante al Piano delle Regole (ambito di programmazione coordinata APC6 di Viale Lombardia), sono illegittime nella parte in cui si approva la realizzazione di una media struttura di vendita alimentare.

* * *

2. Illegittimità derivata del permesso di costruire impugnato per illegittimità delle Delibere impugnate nel ricorso originario per violazione di legge (D.G.R. 5 dicembre 2007, n. 8/6024). Eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto un differente profilo.

Con la relazione del 13 giugno 2013, predisposta dal Responsabile del Settore Governo del Territorio (doc. 7 cit.), l'Amministrazione afferma che *"l'intervento comporta il recupero di un'area industriale dismessa e pertanto risponde al principio di priorità localizzativa delle medio strutture di vendita indicato nella DGR 5 dicembre 2007, n. 8/6024"*.

Ebbene all'art. 2.6, la DGR citata precisa che *"Compatibilmente con le situazioni microurbanistiche, paesaggistiche ed ambientali dei luoghi, sono indicate quali localizzazioni prioritarie per l'apertura e la modificazione di nuove medie strutture di vendita: – le aree in prossimità*

di stazioni ferroviarie, aerostazioni, porti e altre stazioni e nodi di interscambio del trasporto pubblico e privato".

Nella fattispecie concreta, tuttavia, l'APC6:

- non è in prossimità di stazioni ferroviarie, aerostazioni, porti e altre stazioni e nodi di interscambio;
- non si trova in aree che presentano significativa erosione dell'offerta commerciale o in aree periferiche che presentano, in associazione alle condizioni di criticità del servizio commerciale, condizioni di degrado fisico e sociale.

Appare evidente che la Variante approvata dal Comune non presenta le condizioni richieste dalla Delibera Regionale per l'insediamento delle medie strutture di vendita.

Ma vi è di più, perché quanto sopra denota anche un evidente vizio istruttorio nella parte in cui l'Amministrazione non ha verificato, in sede di approvazione del progetto Extè, la corrispondenza tra l'area d'interesse e le condizioni di legge per l'inserimento del supermercato.

Al contrario, l'Amministrazione nel recepire acriticamente le relazioni di parte, ha ritenuto illegittimamente conforme il progetto ai criteri dettati dalla Regione.

Da quanto sopra, è evidente che il permesso di costruire è illegittimo, anche sotto tale profilo, perché illegittime sono anche le presupposte delibere (impugnate con il ricorso originario) con le quali il Comune ha adottato e approvato definitivamente il piano attuativo in Variante al Piano delle Regole, ambito di programmazione coordinata APC6 di Viale Lombardia, nella parte in cui si approva la realizzazione di una media struttura di vendita alimentare.

* * *

3. Illegittimità per violazione di legge (art. 242 e 242 bis del D.lgs. 152/06). Eccesso di potere per violazione del procedimento sulla preventiva bonifica e restituzione all'uso del sito. Difetto di istruttoria per erroneità nei presupposti.

Come precedentemente accennato, l'area su cui sorgerà la media struttura di vendita era precedentemente occupata dall'attività industriale della Tintoria Olona S.p.A.

Il sito come emerge dalla documentazione del procedimento è contaminata; sul punto, si veda la relazione tecnica del 2 febbraio 2013, prot. n. 15822 del Comune, sub doc. 16, dai quali emerge che *"l'intero sito necessita di un radicale intervento di recupero e bonifica"*.

Ebbene, a fronte di tale situazione, il permesso di costruire impugnato è illegittimo per violazione della normativa in tema di bonifica dei siti inquinati.

Il permesso di costruire cita l'approvazione del piano di caratterizzazione, ma ciò non è sufficiente a consentire la realizzazione del progettato supermercato.

Ai sensi dell'art. 242, comma 13 del D.lgs. 152, infatti, che *"la procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la*

certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione”.

Fermo quanto sopra, dal provvedimento impugnato non emerge l'approvazione del progetto di bonifica in Conferenza di Servizi né, tanto meno, risulta acquisita la certificazione di avvenuta bonifica del sito da parte della Provincia.

Ma vi è di più; il permesso impugnato appare illegittimo anche ai sensi dell'art. 242 bis, commi 3, 4 e 6 (che ha introdotto una procedura semplificata per le operazioni di bonifica), ai sensi del quale “3. *Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorità di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni. [...] 4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma 1. Ove i risultati*

del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che e' istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto. [...] 6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda".

È evidente che in presenza del solo piano di caratterizzazione del sito e in assenza di tutte le successive fasi procedurali, nonché delle approvazioni delle autorità competenti, l'area oggetto dell'intervento di Extè non può essere utilizzata in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti.

Il permesso di costruire è quindi da annullare.

* * *

Sulla istanza sospensiva

Sul *fumus boni juris* si rimanda a quanto sopra argomentato.

Quanto al *periculum in mora*, appare evidente la necessità di sospendere gli atti impugnati.

Nel procedimento in oggetto, infatti, il Comune non ha evidenziato la necessità di una nuova struttura di vendita ai sensi dell'art. 40 del Piano delle Regole e non ha minimamente tenuto conto dell'incremento del

traffico che si riverserà sull'area a seguito dell'apertura della media struttura autorizzata.

Ed infatti, con i provvedimenti impugnati, il Comune ha persino ridotto le opere destinate ad agevolare il futuro incremento del traffico creando così una situazione di pericolo per la circolazione nonché per la qualità dell'ambiente.

Emerge dagli atti, infatti, che al fine di autorizzare il progetto di Extè, il Comune ha mutato la destinazione di 2.100 mq, precedentemente destinati a parco, riducendo l'area destinata alla realizzazione di residenze.

In tale contesto, sarà certo e consequenziale alla realizzazione del nuovo supermercato un notevole aumento dell'inquinamento acustico, atmosferico e viabilistico, che già affligge viale Lombardia in Castellanza. Tale strada rappresenta, infatti, un tratto della circonvallazione di Castellanza ad alta densità di traffico, attraversato, già oggi, anche da mezzi pesanti, nonché fondamentale per il traffico locale ed extra comunale.

Non solo, come sopra argomentato, il sito contaminato non è stato assoggettato alle procedure in tema di bonifica e di restituzione all'uso; tali procedure, previste dal D.lgs. 152/06, sono obbligatorie e preliminari al rilascio del permesso di costruire. Nella fattispecie concreta, come argomentato sopra nel terzo motivo, il permesso di costruire è stato rilasciato in assenza di preventiva bonifica, ciò che costituisce un evidente pericolo per la salute della cittadinanza.

Si aggiunga che il supermercato autorizzato sorgerà a poche decine di metri di distanza dalle Scuole Medie di Via Pascoli nonché dall'ingresso secondario/uscita di emergenza della scuola medesima. Anche su tale aspetto manca ogni tipo di rilievo da parte dell'Amministrazione degli

impatti che la nuova struttura avrà in ordine alla sicurezza della viabilità in prossimità della scuola.

È evidente il danno che verrà arrecato, non solo ai ricorrenti, ma a tutti gli abitanti della zona che, invece del parco e di una viabilità più snella e sicura, si troveranno con un supermercato, non necessario, assenza di verde e con un incremento del traffico con tutte le conseguenze in tema di qualità dell'aria, di emissioni rumorose e della sicurezza alla circolazione veicolare e, di conseguenza, anche pedonale.

* * *

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, assumono le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo TAR per il la Lombardia - Milano in via preliminare: sospendere i provvedimenti come impugnati in epigrafe; nel merito: annullare i provvedimenti come impugnati in epigrafe con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed onorari del presente giudizio.

Con ogni più ampia riserva di risarcimento dei danni patiti e *patendi* per i fatti di cui è causa.

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Si dichiara, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, che il contributo unificato è pari a euro 650,00.

Si produce:

- 12. Permesso di costruire n. PE28/2013 dell'11 novembre 2015;
- 13. Comunicazione dell'11 novembre 2015;
- 14. Istanza di accesso agli atti del 25 novembre 2015;
- 15. Comunicazione del 21 dicembre 2015;
- 16. Relazione tecnica del 2 settembre 2013.

Milano, 8/1/16

Con osservanza,

Avv. Gianluca Gariboldi

Avv. Claudio Sironi

Claudio Sironi

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Claudio Sironi, in base alla Legge 53/1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano rilasciata il 7 novembre 2013, previa iscrizione dal n. 44 al n. 45 del mio registro cronologico

HO NOTIFICATO

per conto del Dott. Alberto Pezzoni e del Dott. Riccardo Pezzoni, copia conforme all'originale del retroesteso ricorso al
- **Comune di Castellanza**, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Marco Pietro Locati, in Milano, via dei Pellegrini, 24, cap. 20122, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76715352786-4 spedita dall'Ufficio Postale di Milano, in data 8-1-2016 e corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Claudio Sironi

Claudio Sironi



- **Extè Srl**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in **Busto Arsizio (VA), via Mameli 23, cap. 21052**, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. _____ spedita dall'Ufficio Postale di Milano, in data _____ e corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Claudio Sironi

